



CITTÀ DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.03.2007

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.06.2011

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.06.2012

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27.11.2013

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05.09.2014

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 24.07.2015

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2017

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2018

Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Criteri di calcolo dell'addizionale
Art. 5	Variazione dell'aliquota
Art. 6	Norme finali

Art. 1
Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vercelli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Vercelli, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Variazione dell'aliquota

Le aliquote sono fissate per l'anno 2019 secondo l'applicazione al reddito complessivo delle aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

- fino a € 15.000,00	0,70%;
- oltre a € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,80%;
- oltre a € 28.000 e fino a € 55.000,00	0,80%;
- oltre a € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,80%;
- oltre a € 75.000,00	0,80%;

e viene confermata una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 16.000,00, applicabile unicamente in ragione del possesso di detti requisiti reddituali, intesi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento di detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 e delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, dal D. L. 13.08.2011, n. 138 convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148 e dal D. L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

La deliberazione di cui al comma precedente, unitamente al presente regolamento, verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dall'approvazione ai sensi del D.L. 02.03.2012, n. 16 convertito dalla Legge 26.04.2012, n. 44.

Art. 6 **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2019.